

QUESITO N.1

rif. DISCIPLINARE DI GARA, Art. 4. Oggetto della gara, Convenzione e Contratti di fornitura, paragrafo Contratti di Fornitura, 4° capoverso: I contratti di fornitura avranno una durata massima di diciotto mesi, prorogabile fino ad ulteriori sei mesi. Il termine dei diciotto mesi inizierà a decorrere dalla data di attivazione della prima fornitura. [...]. Quesito: Si richiede cortesemente di specificare la data presunta di decorrenza della prima (e/o delle prime forniture) e stimata da codesta rispettabile Stazione Appaltante, tenuto conto delle tempistiche previste dalla procedura di gara, data che determinerà la durata dei 18 mesi, salvo proroga.

RISPOSTA AL QUESITO N.1

Premesso che non è possibile predeterminare con certezza la durata di una procedura di gara e attese le precisazioni relative alla "data di attivazione della fornitura" contenute nell'Allegato 3 al Disciplinare di gara, par. 5 pag. 9, la stazione appaltante presume che le prime forniture verranno presumibilmente attivate tra il 1° gennaio e il 1° aprile 2019.

QUESITO N. 2

rif. DISCIPLINARE DI GARA, Art. 5. Condizioni di partecipazione, comma 5.2 Requisiti necessari per la partecipazione, punto c): capacità economica e finanziaria: aver realizzato, complessivamente nell'ultimo triennio, un fatturato specifico Iva esclusa per forniture di Energia Elettrica non inferiore 115 Milioni di Euro per il Lotto 1 e 85 Milioni di Euro per il Lotto 2 [...]. Il possesso del requisito economico-finanziario (fatturato specifico per forniture di energia elettrica realizzato complessivamente nell'ultimo triennio non inferiore agli importi sopra indicati), fermo restando l'art.86, co. 4, del Codice, deve essere così comprovato per le società di capitali, deve risultare dai bilanci, compresi gli allegati e le note di deposito, relativi all'ultimo triennio per il quale i bilanci risultino approvati e depositati alla data di trasmissione del bando alla GUUE. Quesito: Si richiede cortesemente di specificare cosa si intenda per "fatturato specifico". In particolare tale delucidazione servirà al concorrente a fornire adeguato riscontro, atteso che qualora si richieda un dato certificato questo è reperibile esclusivamente nel bilancio societario alla voce "RICAVI per VENDITA di ENERGIA ELETTRICA". E' quest'ultimo un dato sufficiente a soddisfare il requisito del fatturato specifico complessivo? E' ammissibile riportare detti valori di ricavo nell'Allegato 1 (pag. 13)?

RISPOSTA AL Quesito n.2.

La risposta ad entrambe le domande è affermativa.

QUESITO N. 3

rif. DISCIPLINARE DI GARA, Art. 10. Corrispettivi e criterio di aggiudicazione [a pag. 21]: per il Lotto 1, Si precisa che le Amministrazioni potranno richiedere la fornitura anche per utenze di cui all'art. 2 comma 2 del TIT diverse dalle tipologie indicate nella precedente Tabella 5. In tali casi, con riferimento alla componente energia, si applicherà il corrispettivo offerto, a seconda della tensione di consegna, per le utenze di Usi Diversi in Media Tensione (art. 2 comma 2, lett. f) del TIT). Quesito: Si richiede cortesemente di confermare se in queste fattispecie siano da escludere le forniture ad uso domestico, altrimenti specificare in maniera dettagliata anche con esempi.

RISPOSTA AL QUESITO N.3

Si conferma l'inammissibilità di forniture ad uso domestico.

QUESITO N.4

rif. SCHEMA DI CONVENZIONE, Art. 5. Oggetto e durata degli ordinativi e dei contratti di fornitura. Proroga: [a pag.9] Ferme restando le modalità di conclusione dei contratti, la data di attivazione della fornitura coincide con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli ordinativi (trasmessi dalla Società non oltre il 23 del mese), purché le Amministrazioni trasmettano detti ordinativi entro il 20 dello stesso mese. Nel caso di POD già in fornitura con l'Aggiudicatario, non essendo necessario procedere allo switch, la data di attivazione della fornitura coincide con il primo giorno del mese successivo, anziché con il primo giorno del secondo mese successivo. Quesito: Si richiede se sia da intenderti per “data di attivazione della fornitura coincidente con il primo giorno del mese successivo” solo la data di attivazione di una fornitura che non provenga da un mercato di Ultima Istanza. Intatti, la condizione imposta dallo Schema di Convenzione implicherebbe che la fornitura sia già servita dall'Aggiudicatario nell'ambito dello stesso di dispacciamento. Diversamente, l'attivazione potrà avvenire il primo giorno del secondo mese successivo. Si richiede cortesemente di rispondere e di chiarire in merito in maniera più dettagliata.

RISPOSTA AL QUESITO N.4

La previsione è finalizzata ad accorciare di un mese il tempo di decorrenza della fornitura nelle ipotesi in cui la fornitura sia servita dall'Aggiudicatario nell'ambito dello stesso dispacciamento. In questi casi, non essendo necessario procedere alle operazioni di Switch, il fornitore dovrà procedere all'applicazione delle condizioni contrattuali a partire dal primo giorno del mese successivo per gli ordinativi trasmessi dalla Società entro il 23 del mese.

QUESITO N. 5

rif. SCHEMA DI CONVENZIONE, Art. 8. Corrispettivo, fatturazione, modalità e tempi di pagamento, paragrafo Fatturazione, 1° capoverso: [a pag.14] Il Fornitore fatturerà i corrispettivi con cadenza mensile e, su richiesta dell'Amministrazione contraente, dovrà emettere la “fattura aggregata” con indicazione distinta di costi e consumi di tutti i POD relativi ad ogni singola Amministrazione contraente. [...]

Quesito: Premesso che la Fatturazione Elettronica obbligatoria per legge assume lo standard FEPA, dove l'unica trasmissione possibile è l'invio delle fatture in formato elettronico e solo al cliente finale PA attraverso il portale SDI, e considerato che

- I. non sono ad oggi presenti nell'ordinamento nazionale e/o comunitario, norme che impongono ai venditori di energia l'obbligo di adottare una specifica modalità di fatturazione;
- II. la specifica obbligazione del Fornitore di garantire la “fatturazione aggregata”, su semplice richiesta dell'Amministrazione ordinante in sede di Ordinativo di Fornitura, comporterebbe notevoli interventi di modifica sui sistemi di fatturazione della scrivente Società attualmente in uso;
- III. la precedente gara per la fornitura di energia elettrica denominata “SEL EE6” e la relativa Convenzione SEL EE6 non hanno previsto questa obbligazione in capo al Fornitore Aggiudicatario, ma solo la facoltà da parte delle Amministrazioni con più di 5 forniture di richiedere la fatturazione aggregata con la clausola contrattuale nel caso in cui il Fornitore Aggiudicatario non esegua la modalità di fatturazione aggregata per i consumi di energia di amministrazioni che ne hanno fatto espressa richiesta, che prevede uno specifico corrispettivo in riduzione dei corrispettivi unitari per l'energia prelevata al lordo delle perdite di rete;
- IV. Le modalità di fatturazione adottate dalla scrivente Società sono conformi ai criteri di trasparenza stabiliti dalla normativa vigente;

pertanto SI RICHIEDE

a Codesta rispettabile Stazione Appaltante, in ragione del principio del *favor participationis* - che sottende a tutte le procedure di gara a evidenza pubblica - a considerare quanto sopra premesso e a provvedere in via di autotutela, in tempo utile ai fini della partecipazione alla gara stessa, alla modifica dell'Art. 8 paragrafo Fatturazione dello SCHEMA DI CONVENZIONE (Allegato 3 della documentazione di gara), nel senso di prevedere la modalità ivi specificata di fatturazione aggregata come facoltativa, attraverso l'inserimento dell'inciso “ove possibile” e, nel caso in cui il Fornitore sia o non sia in grado di eseguire la modalità di

fatturazione aggregata per i consumi di energia alle Amministrazioni richiedenti, prevedere uno specifico corrispettivo contrattuale rispettivamente in premialità o in penalità dell'opzione di fatturazione aggregata, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti in materia, nell'ordinamento nazionale e comunitario.

RISPOSTA AL QUESITO N. 5

La richiesta di fatturazione aggregata risponde ad un'esigenza propria della gran parte delle amministrazioni convenzionate che, avendo numerose utenze, con la fatturazione aggregata riescono a contenere i costi dei processi amministrativi legati alla gestione delle utenze. Trattandosi dunque di un elemento qualificante della fornitura in argomento, previsto nell'interesse dei soggetti pubblici lucani, in favore dei quali la stazione appaltante svolge il proprio ruolo di centrale di committenza, si conferma quanto previsto negli atti di gara.

QUESITO N. 6

“Il punto 5.2 del Disciplinare di gara riporta che “(...) Il possesso del requisito economico-finanziario (fatturato specifico per forniture di energia elettrica realizzato complessivamente nell'ultimo triennio non inferiore agli importi sopra indicati), fermo restando l'art.86, co. 4, del Codice, deve essere così comprovato:

- per le società di capitali, deve risultare dai bilanci, compresi gli allegati e le note di deposito, relativi all'ultimo triennio per il quale i bilanci risultino approvati e depositati alla data di trasmissione del bando alla GUUE.
- per i Concorrenti diversi dalle società di capitali, il possesso del requisito deve essere oggetto di dichiarazione ex Allegato XVII al Codice, Parte I, lett. c). (...)”.

Si chiede di confermare che il possesso del requisito economico-finanziario possa essere comprovato tramite qualsiasi modalità prevista dall'art. 86 del Codice degli Appalti, e in particolare tramite una dichiarazione, concernente il fatturato specifico per forniture di energia elettrica realizzato complessivamente nell'ultimo triennio, resa dai sindaci ovvero dai soggetti preposti alla revisione contabile della società”.

RISPOSTA AL QUESITO N. 6

In fase di presentazione della domanda di partecipazione il Concorrente dichiara, con la compilazione del DGUE, il possesso del requisito economico-finanziario; solo successivamente, in caso di eventuale aggiudicazione, si procede a verificare l'effettivo possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario di gara; pertanto, trattasi di una questione che attiene ad una fase successiva ed eventuale. Ad ogni modo, attesa la previsione dell'art. 86 comma 4, secondo capoverso (*“L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”*), in sede di controlli, l'aggiudicatario, una volta indicate le motivazioni per le quali non è in grado di presentare la documentazione a comprova richiesta nel disciplinare di gara, può produrre, a tal fine, un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. Giova comunque ricordare anche l'operatività del sistema AVCPass per la verifica dei requisiti auto-dichiarati.

Il RUP

Avv. Francesca LEONE